



Roma 011

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO,
LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Ufficio V

Alla Federazione Italiana fra Operatori nella
Tecnica Ortopedica
Via L'Aquila 62
00176 ROMA

e, p.c. Alla Associazione Italiana Podologi
via dei Berio 91
00155 ROMA

103/DIRP/VI/4.7.1/1104

Risposta al Foglio del

PROT. N. 055
1 0 FEB. 2003
F.I.O.T.O. - SEDE NAZIONALE

OGGETTO:

Competenze professionali del Tecnico Ortopedico in materia di progettazione, costruzione e applicazione di ortesi plantare .

Si fa riferimento alla nota di codesta Associazione del 13 gennaio u.s., n. prot. 016/2003, inerente all'oggetto .

Al riguardo si rileva, in via preliminare, che la questione posta da codesta Associazione è stata già ampiamente trattata, sotto diversi aspetti e in più di un'occasione dallo scrivente Ministero .

In particolare si fa espresso rinvia alle note dell'allora Dipartimento delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane e Tecnologiche in sanità e dell'Assistenza sanitaria di competenza statale del 23 novembre 1998, n. prot. DPS/VI/16AG/2879, e del 13 settembre 2000, n. prot. DPS/VI/segr/156 indirizzate proprio a codesta Associazione .

Inoltre, la sentenza n. 2337/98 del T.A.R. Lazio – sez. I bis, che ha rigettato un ricorso di codesta Associazione teso all'impugnativa del D.M. n. 666/94, che viene citata nella nota a cui si ci riferisce, ha chiarito in maniera categorica le differenze degli ambiti professionali delle Professioni sanitarie del Tecnico Ortopedico e del Podologo .

Non essendo intervenuti elementi normativi o giurisprudenziali nuovi o diversi da quelli presi in considerazione precedentemente, non si ravvisano elementi tali da indurre questa Amministrazione a modificare un orientamento ormai consolidato nel tempo .


Pertanto, ad avviso della scrivente Direzione Generale, sia "le categorie professionali interessate" che "le Autorità preposte alla vigilanza di quest'ultime" sono già in possesso di tutti gli elementi utili per il pieno rispetto della normativa vigente in tema di progettazione, costruzione, applicazione e fornitura di ortesi plantari .

Quanto al richiamo operato da codesta Associazione al D.M. n. 332/99 concernente il regolamento sulle "Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica", si osserva che il citato regolamento, nel prevedere che "l'applicazione e la fornitura di questi ausili è fatta dal Tecnico Ortopedico" applica in pieno quanto previsto dal D.M. n. 665/94 (profilo professionale del Tecnico Ortopedico), in quanto si tratta dell'applicazione e della fornitura non già del singolo plantare ma di calzature ortopediche, intese nel loro complessivo come dispositivi ortopedici su misura . Infatti, già la citata sentenza n. 2337/98 del T.A.R. Lazio aveva chiarito che le ortesi ortopediche, costruite dal Tecnico Ortopedico, su prescrizione medica e successivo collaudo del medico stesso, "sono sempre annesse alla calzatura" .

Infine, per una completa informazione sulla questione si allegano alla presente la nota di questo Ministero del 1 marzo 2000, n. prot. DPS/III/POQU/00709, indirizzata allo Studio Legale Aresta di Jesi (AN) e la risposta fornita dal Ministro dell'Istruzione Moratti, alla quale lo scrivente Ministero ha fornito i relativi atti istruttori, in relazione ad una recente interrogazione parlamentare del Sen. Gaglione .

Tanto si comunica, ritenendo di aver trattato la questione posta in modo esauriente e definitivo .

IL DIRETTORE GENERALE



Dr. Claudio MASTROCOLA